Intervento del Presidente della Provincia autonoma di Trento nell'udienza afferente il giudizio di parifica del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento inerente l'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 305/ 1988

Passando in rassegna le più rilevanti osservazioni avanzate dalla Corte con riguardo al rendiconto generale della Provincia relativo all'esercizio 2018, preme richiamare l'attenzione sui seguenti temi.

Relativamente alla questione sollevata da codesta Corte in relazione alla costituzionalità delle disposizioni di cui all'art. 92 della L.P. n. 12 del 1983 e all'art. 18 della L.P. n. 3 del 1999, in materia di rimborso delle spese legali, rispetto all'asserita ascrivibilità di tale istituto alla materia dell'ordinamento civile e giustizia amministrativa, si è profondamente convinti che l'esercizio di tale competenza provinciale sia invece riferibile all'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, rispetto al quale la Provincia esercita – ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di autonomia – una competenza legislativa primaria nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dall'art. 4 dello Statuto medesimo. Al riguardo, come ripetutamente ha affermato la Corte Costituzionale, la potestà in materia di ordinamento degli uffici può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti.

Sotto un altro profilo è stato autorevolmente statuito che il rimborso delle spese sopportate dal dipendente prosciolto in sede di giudizio contabile, dovuto dall'amministrazione, va necessariamente determinato da quest'ultima autonomamente, non solo qualora la sentenza della Corte non contenga alcuna statuizione sul punto, ma anche in presenza di una liquidazione effettuata dal Giudice contabile. Infatti il diritto al rimborso delle spese sopportate trova la sua origine nell'autonomo rapporto di natura sostanziale intercorrente tra amministrazione e dipendente.

Per quanto detto tengo a sottolineare che l'Amministrazione esprime un qualificato interesse a tutelare il proprio ordinamento, ed in particolare la propria disciplina dell'istituto del rimborso delle spese legali, la quale è stata delineata in attuazione di una competenza legislativa primaria sancita dallo Statuto di autonomia.

Con riguardo ai dubbi di legittimità delle erogazioni collegate alle c.d. clausole di salvaguardia previste dalla contrattazione collettiva provinciale per il personale dirigenziale e direttivo, preme rimarcare che, anche in questo caso, si tratta di una funzione correlata

all'esercizio della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto.

Il sistema normativo provinciale relativo all'organizzazione e al personale dipendente, con particolare riferimento alla dirigenza, riflette un delicato equilibrio tra i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - e quindi di corrispondenza tra prestazione effettivamente resa e trattamenti economici erogati – e il principio di proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro svolto. Sotto quest'ultimo aspetto, la qualità della prestazione dirigenziale non deriva solo dall'incarico assegnato, ma anche da profili individuali connessi alla professionalità e all'esperienza del dirigente o del direttore maturate in incarichi precedenti. Una dirigenza selezionata mediante concorso, e contrassegnata da indipendenza e terzietà, è garante dei principi costituzionali di economicità, efficienza ed efficacia se, pur in presenza di una flessibilità nella rimodulazione degli assetti organizzativi, si vede temporaneamente riconoscere, su base contrattuale, un corrispettivo ancorato al livello di professionalità e di leadership maturati.

Tengo peraltro a sottolineare che le clausole di salvaguardia in questione sono a carattere temporaneo e si riferiscono a soggetti che comunque hanno acquisito la qualifica dirigenziale.

Su un ultimo punto mi permetto di attirare l'attenzione di codesta Corte, vale a dire il ripiano da parte della Provincia, intervenuto nel triennio, dell'intero disavanzo di amministrazione correlato all'anticipo di risorse ai comuni e alle società per l'estinzione di operazioni di indebitamento – operazione prevista dal Patto di garanzia. Ho piacere di rilevare, non solo il positivo apprezzamento di codesta Corte, ma anche il chiaro impegno dell'Amministrazione ad aderire alle indicazioni del Giudice erariale, pur in presenza – in questo caso - di un ragionevole convincimento dell'Amministrazione di avere operato conformemente all'ordinamento finanziario statutario e alla conseguente disciplina legislativa provinciale.

Partendo da quest'ultima considerazione, voglio sottolineare il mio convinto orientamento, condiviso dalla Giunta provinciale, di garantire un rapporto di leale e proficua cooperazione con codesta onorevole Corte, non solo in termini di risposta alle sollecitazioni e ai rilievi finalizzati ad una corretta e sana gestione contabile e finanziaria, ma anche nella prospettiva di trovare nella Corte stessa una istituzione di supporto e di ausilio per migliorare le *performance* finanziarie nell'obiettivo di garantire un durevole sviluppo per la comunità trentina, in un contesto di sostenibilità sociale e territoriale.